

## **Parere n. 88 del 8.11.2007**

**PREC432/07**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Roma - lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione aree a verde del Parco Casilino Labicano (Villa De Santis).

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

#### *Considerato in fatto*

In data 19 giugno 2006 è stata esperita la gara indicata in oggetto, per un importo a base d'asta di € 964.631,60, categoria prevalente OS24, provvisoriamente aggiudicata alla Caldani Irrigazione s.r.l.

In data 14 luglio 2006 è stata annotata sul Casellario informatico delle imprese la revoca dell'attestazione SOA della predetta impresa, avverso la quale è stato presentato ricorso al TAR Lazio, che il 19 agosto 2006 ha disposto l'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione del provvedimento di revoca.

In attesa della definizione della questione da parte del giudice amministrativo, la Stazione appaltante ha trasmesso all'impresa Caldani Irrigazione s.r.l. l'invito alla stipulazione del contratto.

In data 24 gennaio 2007 il TAR Lazio ha respinto nel merito il ricorso dell'impresa, riconoscendo valido il provvedimento di revoca dell'attestazione SOA. Avverso detta pronuncia la Caldani Irrigazione s.r.l. ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, tuttora pendente.

Nel frattempo, in data 28 novembre 2006, l'impresa S.I.T.A.-Servizi Impianti Tecnici Ambientali s.r.l. acquisiva in affitto il ramo d'azienda della Caldani Irrigazione s.r.l., comprendente il settore di attività di cui alla gara d'appalto in esame e, con nota del 7 giugno 2007, formulava al Comune di Roma richiesta di subentro nell'appalto di che trattasi.

In data 16 ottobre 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il Comune di Roma chiede l'avviso dell'Autorità sulla controversia insorta con l'impresa S.I.T.A. s.r.l. in ordine alla possibilità di procedere al subentro nell'appalto.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.I.T.A. s.r.l. ha rappresentato che, poiché la decorrenza degli effetti della revoca dell'attestazione SOA è stabilita al 14 luglio 2006, data di iscrizione nel Casellario informatico delle imprese, al momento dell'aggiudicazione (19 giugno 2006) la Caldani Irrigazione s.r.l. disponeva della necessaria qualificazione per la partecipazione alla gara risultando priva di rilievo l'eccezione in base alla quale, nelle more tra aggiudicazione e stipulazione del contratto, sia insorto un contenzioso sulla validità dell'attestazione SOA.

È, infatti, prosegue l'impresa controinteressata, alla data della presentazione delle offerte che occorre verificare il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara di appalto.

L'impresa S.I.T.A. s.r.l. fa inoltre presente che il provvedimento di revoca dell'attestazione SOA non limita l'impresa interessata a poter disporre liberamente del proprio patrimonio aziendale.

Ne consegue che il subentro, effettuato a seguito di affitto di ramo d'azienda, è pienamente legittimo, in quanto l'impresa S.I.T.A. s.r.l. è in possesso dei requisiti di ordine speciale per l'esecuzione dell'opera.

In data 8 novembre 2007 si è tenuta una audizione nel corso della quale le Parti hanno ribadito quanto rappresentato in atti.

### *Ritenuto in diritto*

Il requisito della qualificazione, risultante dall'attestazione SOA, deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto.

Alla data del 14 luglio 2006, a seguito dell'annotazione di revoca dell'attestazione nel Casellario informatico delle imprese, l'impresa Caldani Irrigazione s.r.l. ha perduto la propria qualificazione e pertanto da detta data risulta priva del requisito soggettivo necessario non solo per la partecipazione ad una gara di appalto, ma anche per l'eventuale aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto.

Risultando priva del citato requisito, l'impresa Caldani Irrigazione s.r.l., nell'effettuare il pur legittimo, sotto il profilo del diritto comune, affitto di ramo d'azienda, non ha potuto trasferire all'impresa affittuaria il requisito della qualificazione, necessario per l'espletamento dell'appalto di che trattasi.

Infatti, come riportato nella determinazione n. 11/2002, l'affitto di un ramo di azienda comporta il trasferimento degli eventuali contratti stipulati con riferimento alla attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa cedente: ciò significa che in capo all'impresa cedente, al momento del conferimento del ramo d'azienda, devono permanere i requisiti di partecipazione posseduti alla data della partecipazione alla gara d'appalto.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non è conforme alla normativa in materia di appalti di lavori pubblici il subentro dell'impresa S.I.T.A. - Servizi Impianti Tecnici Ambientali s.r.l. nell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione aree a verde del Parco Casilino Labicano (Villa De Santis).

IL CONSIGLIERE RELATORE

Piero Calandra

IL PRESIDENTE

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 23 novembre 2007